



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Autonomo Comprensivo "De Filippo – Viviani"

Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada (Ce)



COMUNICAZIONE N. 29 DEL 03.10.2024

- Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
- Al personale

Oggetto: Eliminazione obbligo di giustificazione con certificato medico e deroghe di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D. L.vo 62/2017.

Il Dirigente Scolastico comunica

che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata resa nota la legge regionale n. 13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni.

La suddetta legge riporta testualmente all'art. 9, comma 1: *Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente.*

L'abolizione stabilita dal sopra citato articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

Si sottolinea che, in assenza di certificati di medici professionisti che attestino la guarigione, assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità genitoriale, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità". Per questo motivo, si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti: è di fondamentale importanza rispettare la raccomandazione di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti, per salvaguardare la salute di tutta la comunità educante.

In particolare quando uno studente torna a scuola con sintomi ancora in corso, c'è un rischio elevato che possa trasmettere eventuali malattie infettive ai compagni di classe e al personale scolastico. Tenere una bambina o un bambino a casa fino alla completa guarigione riduce la possibilità di focolai all'interno dell'istituto scolastico.

Codice meccanografico **CEIC88600V** - codice fiscale **93082000618** - Codice Univoco **UF0GP3**

sito web: www.scuoladefilippo.edu.it - Tel. **0823/457517** - email: ceic88600v@istruzione.it - PEC: ceic88600v@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Autonomo Comprensivo "De Filippo – Viviani"

Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada (Ce)



Va inoltre sottolineato che nei plessi scolastici sono presenti studenti con condizioni di salute più fragili o con sistemi immunitari compromessi, per i quali anche un'infezione comune potrebbe comportare complicazioni gravi. Assicurarsi che solo gli studenti completamente guariti rientrino a scuola contribuisce a proteggere questi soggetti più vulnerabili.

Con riguardo alle alunne e agli alunni della **scuola secondaria di primo grado** preme ricordare che il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 il quale all'articolo 5 comma 1 così dispone Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe". Il monte ore annuale è pari a 990 ore annue elevato a 1089 per le alunne e gli alunni che frequentano il percorso ad indirizzo musicale.

Va puntualizzato che il comma 2 del già richiamato articolo 5 del D. L.vo 62/2017 dispone che *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione..* A tale scopo il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica ha previsto, le seguenti deroghe al limite di almeno tre quarti del monte ore annuale:

1. assenze per partecipazione ad attività di pratica sportiva agonistica organizzate dalle federazioni sportive aderenti al CONI;
2. assenze per gravi e documentati motivi di salute dell'alunna/o;
3. assenze dovute a festività di confessioni religiose diverse dalla cattolica;
4. assenze per gravi e documentati motivi relativi al nucleo familiare.

Al fine di dare seguito alla deliberazione del Collegio dei docenti si invitano, dunque, i genitori/esercanti la responsabilità genitoriale a produrre, presso gli uffici di segreteria, ogni eventuale documentazione utile a tal fine anche in relazione al sopra citato punto 3, non già per giustificare le assenze ma affinché possano applicarsi eventualmente le deroghe di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D. L.vo 62/2017 e della delibera del Collegio dei docenti del 02.09.2024.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

f.to prof. *Giovanni Spalice*

L'originale firmato digitalmente, ai sensi del D.
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è
tenuto presso l'Ufficio scrivente

Codice meccanografico **CEIC88600V** - codice fiscale **93082000618** - Codice Univoco **UF0GP3**

sito web: www.scuoladefilippo.edu.it - Tel. **0823/457517** - email: ceic88600v@istruzione.it - PEC: ceic88600v@pec.istruzione.it